115

Numero della proposta

141

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867/8

Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Gennaio 1868
dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

OGGETTO

Relatore Corsi

Approvata nella tornata del 10. Luglio 1868.

N° 141

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA LEGISLATURA

N° 141

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro reggente il dicastero d'agricoltura, industria e commercio

(BERTINI)

nella tornata dell'11 gennaio 1868

Cessazione del pagamento dei sussidi alle soppresse corporazioni privilegiate di Livorno.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 21 Gennaio 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Pierfelani	**Uff. 6**	Macchi
» **2**	Maschellini	» **7**	Corsi
» **3**	Serafini	» **8**	Puccioni
» **4**	Corsini	» **9**	Mazzarella
» **5**	Donati		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Corsi

Segretario Corsini

Relatore Corsi

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 4 Luglio 1868

Approvata la Legge nella tornata del 10 Luglio 1868

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore 8 1/2 (ore) del 29 Gennaio 1868 nel 1° ufficio 9°

Alle ore una pom. del 4 Luglio 1868 nel Gabinetto 4°

Alle ore ____ del ____ nel ____

Alle ore ____ del ____ nel ____

Alle ore ____ del ____ nel ____

Alle ore ____ del ____ nel ____

Alle ore ____ del ____ nel ____

Alle ore ____ del ____ nel ____

Alle ore ____ del ____ nel ____

Alle ore ____ del ____ nel ____

Alle ore ____ del ____ nel ____

Alle ore ____ del ____ nel ____

Alle ore ____ del ____ nel ____

Alle ore ____ del ____ nel ____

Alle ore ____ del ____ nel ____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

DOCUMENTI

relativi alla proposta di legge comunicati alla Commissione.

DOCUMENTI

ritenuti presso qualche Commissario.

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 141

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro reggente il dicastero d'agricoltura, industria e commercio

(BROGLIO)

*nella tornata dell'*11 *gennaio* 1868

Cessazione del pagamento dei sussidi alle soppresse corporazioni privilegiate di Livorno.

SIGNORI! — La legge del 29 maggio 1864, n° 1797, nell'abolire le corporazioni privilegiate di arti e mestieri, restaurando in tutta la sua pienezza quella libertà del lavoro che è uno dei portati del nostro politico reggimento, non poteva dimenticare la sorte di una classe numerosa di persone che dalle mercedi dei componenti le soppresse corporazioni ricavavano il loro sostentamento.

Nei porti di Genova e di Livorno diversi consorzi di facchini privilegiati provvedevano al mantenimento degli impotenti al lavoro, e delle vedove e degli orfani dei facchini, mediante pensioni e sussidi di varia natura ed entità, e queste prestazioni legittimamente godute non potevano cessare in modo repentino.

La legge anzidetta perciò al suo articolo 5 prescriveva che « gli ammessi al lavoro nelle dogane, nei porti « franchi e negli altri luoghi in cui abbiano vigore i « regolamenti saranno obbligati sia alle istituzioni di « mutuo soccorso già esistenti, o che verranno fondate « a loro vantaggio, sia al pagamento dei sussidi, che « fino allora prestavansi dalle rispettive corporazioni « abolite, in favore delle vedove, degli orfani e degli « impotenti al lavoro. »

I regolamenti di cui si faceva cenno erano contemplati nell'articolo 3 così formulato: « Per quanto con« cerne il lavoro nei porti, ponti e calate, potranno i « municipi, sentite le Camere di commercio, sotto« porre alla sanzione Reale regolamenti di sicurezza « pubblica e di disciplina, e condizioni di età e di mo« ralità, senza limitazione del numero degli eser« centi, ecc. » Prevedendo però il caso in cui i detti regolamenti non potessero entrare in vigore prima di un certo lasso di tempo, la legge più volte accennata all'articolo 6 diceva: « Nel caso in cui si renda frat« tanto necessario di supplire al pagamento di questi « sussidi, sarà provveduto in via d'anticipazione con « un fondo fornito in egual parte dallo Stato, dai mu« nicipi e dalle Camere di commercio dei luoghi dove « tali corporazioni esistono. »

Questo caso verificossi nella città di Livorno, ove al 1° gennaio 1865, giorno in cui il privilegio ebbe a scomparire, il comune e la Camera di commercio dovettero addossarsi il pagamento dei sussidi che montavano alla somma di oltre 50,000 lire annuali.

Ordinata poi per cura del Ministero delle finanze la compagnia dei facchini di dogana, si cercò di sottoporre le loro mercedi ad una ritenuta, ma si ebbe a riconoscere che non era possibile ad essi di soddisfare per intiero al grave carico; laonde il Ministero di agricoltura e commercio si rivolse al municipio, affinchè deliberando uno speciale regolamento per gli altri facchini del porto, li obbligasse a contribuire al pagamento delle pensioni, come corrispettivo della libertà del lavoro di cui erano entrati in possesso, e ciò a somiglianza di quanto erasi praticato nel porto di Genova, ove, mercè il regolamento approvato con regio decreto 19 ottobre 1865, la corresponsione dei rilevanti sussidi già pagati dalle soppresse corporazioni potè procedere in modo regolare e senza che le finanze dello Stato, del comune e della Camera di commercio avessero a subire alcun peso.

Ma questo consiglio, appoggiato alle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge, non fu ascoltato dal municipio, nemmeno quando il Governo ebbe a dichiarargli che non intendeva sottostare più oltre ad una spesa cui la legge aveva dato un'indole affatto temporanea, e che d'altronde rivestiva un carattere affatto locale. Il comune di Livorno alle più insistenti e ripetute raccomandazioni credette dover rispondere che la legge lasciava in suo arbitrio di deliberare o no i regolamenti pel facchinaggio nel porto, ma che imponeva al Governo l'obbligo di contribuire al pagamento dei sussidi finchè non vi fosse altramente provveduto.

Così l'erario pubblico, costretto già da tre anni ad erogare una somma di qualche riguardo, che sarebbesi risparmiata, qualora i suoi consigli fossero stati seguiti, non può prevedere la cessazione di siffatto aggravio, se non quando si adotti un provvedimento efficace.

A tale scopo è inteso l'unito articolo di legge col quale dichiarasi che lo Stato a partire dal 1° gennaio 1869 cesserà di concorrere col municipio e la Camera di commercio di Livorno nel pagamento dei sussidi già dovuti dalle abolite corporazioni privilegiate di quel porto.

Accogliendo favorevolmente questo disegno di legge, o signori, voi alleggerirete le finanze pubbliche di una spesa che non può essere più a lungo tollerata, giacchè l'indole affatto locale che essa riveste indica chiaramente da chi debba essere sostenuta.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

A partire dal 1° gennaio 1869 lo Stato cesserà di concorrere nel pagamento dei sussidi già dovuti dalle abolite corporazioni privilegiate del porto di Livorno.

SESSIONE 1867 N° 141-A
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Bertolami, Malenchini, Serafini, Corsini, Donati, Macchi, Corsi, Puccioni, Mazzarella

sul progetto di legge presentato dal ministro reggente il dicastero d'agricoltura, industria e commercio

*nella tornata dell'*11 *gennaio* 1868

Cessazione del pagamento dei sussidi alle soppresse corporazioni privilegiate di Livorno.

Tornata del 4 luglio 1868

SIGNORI! — Nel presentarvi questo progetto di legge il signor ministro vi rammentava che la legge del 29 maggio 1864, numero 1797, nell'abolire le corporazioni privilegiate di arti e mestieri, si era preoccupata della sorte di una classe numerosa di persone che ricavavano il sostentamento loro dalle mercedi dei componenti le corporazioni abolite; che ciò si verificava specialmente nei porti di Genova e di Livorno, ove vari consorzi di facchini privilegiati provvedevano al mantenimento degl'impotenti al lavoro e delle vedove e degli orfani loro, mediante pensioni e sussidi di varia natura ed entità. Onde la legge suddetta al suo articolo 5 aveva stabilito che simili oneri passassero a carico dei facchini ammessi al lavoro nelle dogane, nei porti franchi e negli altri luoghi nei quali avessero vigore i regolamenti; che questi erano accennati nell'articolo 5 della stessa legge, il quale autorizzava i municipi a stabilire dei regolamenti per i facchini addetti ai porti, ponti e calate, sentite le Camere di commercio, e previa la sanzione reale; e che, prevedendo la difficoltà di attuare con sollecitudine simili regolamenti, la legge stabiliva all'articolo 6 che, ove si rendesse frattanto necessario di supplire al pagamento di tali sussidi, vi sarebbe stato proceduto per via di anticipazione, con un fondo somministrato in parti eguali dallo Stato, dai municipi e dalle Camere di commercio.

Soggiunse il signor ministro, essersi verificato il caso per la città di Livorno ove, scomparso il privilegio, si era manifestata la necessità di pagare oltre lire 50,000 annuali per tal titolo. E poichè dalla compagnia ordinata pel servizio delle dogane non si era potuto ottenere la somma occorrente a cotesto grave carico, il Ministero aveva sollecitato il municipio a fare i regolamenti per gli altri facchini come era avvenuto a Genova, ove, mercè appunto di un regolamento approvato nel 19 ottobre 1865, il pagamento dei sussidi era passato nelle nuove compagnie senz'onere delle finanze,

delle Camere e del municipio locale. Ma quello di Livorno non aveva provveduto, pur sostenendo che il Governo dovesse contribuire per la sua rata. Ora, per rompere questi indugi il ministro soggiungeva di presentarci il progetto di legge, col quale i sussidi sarebbero cessati a partire dal 1° gennaio 1869.

La Commissione vostra per apprezzare imparzialmente, com'era suo debito, le osservazioni ministeriali si è data cura di portare il suo esame sopra due petizioni mosse appunto dalla presentazione di questo progetto di legge, l'una del municipio, l'altra dei facchini della dogana di Livorno nelle quali in sostanza si racchiudono le repliche degl'interessati.

Il municipio di Livorno ha basata la petizione sopra una deliberazione della Giunta del 26 gennaio 1868, nella quale rammaricandosi dell'addebito ad esso fatto nel rapporto del signor ministro, dice in sostanza che rettamente resistè alla ingiunzione di fare i regolamenti perchè lesivi della vera libertà del lavoro, la quale sarebbe rimasta offesa dalla creazione di tariffe, e perchè con esse in luogo di poche compagnie come vi erano per l'innanzi, ve ne sarebbero state tante quante sono le varie industrie che reclamano il servizio del facchinaggio: potersi invero riunire in corporazione unica, ma con ciò rivivere tuttavia gli antichi privilegi in virtù della tariffa sostituita alla libera concorrenza; non ammettere che le compagnie nuove dovessero accettare gli oneri in correspettivo della libertà del lavoro concessa dalla legge del 1864, pel solito argomento della tariffa che, imponendo la tassa delle mercedi, appariva contraria a simile libertà, non potendosi in questo sistema offrire l'opera a prezzo inferiore alla tariffa, e sostituendosi così il criterio arbitrario alla vera legge economica della offerta e della dimanda. Non aver potuto nemmeno il municipio gravare l'onere dei sussidi sui facchini: provenire esso dalle due antiche carovane dei facchini di sacco e di manovella; queste essersi fuse nei nuovi facchini addetti alle dogane e porto franco, onde su di questi soli dover gravare l'onere come successori nei benefizi del mestiere loro, e ciò a forma dell'articolo 5 della già citata legge del 1864, il quale articolo a senso della Giunta livornese, avrebbe impedito al municipio di portare l'onere anco a carico di altri facchini; essere di pubblico interesse che il sussidio perseveri, vista la qualità dei sussidiati e la miseria che li colpirebbe ove il sussidio governativo ascendente ad un terzo del totale venisse loro a mancare. Essere colpa del Governo se i facchini della dogana e porto non hanno fin qui corrisposto: potersi a ciò obbligarli sollevando per tal modo l'erario dalla spesa.

Essere le condizioni locali affatto eccezionali, e di questo stato eccezionale aver risentito grandemente il facchinaggio livornese; doversi sperare che simile stato eccezionale cessi; attendersi il lavoro dei magazzini fiduciari e di quelli generali, e con questi potersi meglio sperare mezzi proporzionati al pagamento dei sussidi. Apparire conveniente un aumento di tariffe per le dogane e porto, col quale far fronte a simile onere: doversi con questo mezzo provvedere, ed essere perciò opportuno rigettare la legge. In ogni ipotesi essere di tutta equità che, come si dispone per sgravare il Governo, così debba sgravarsi anco il municipio, sollevandolo dall'onere con una stessa legge.

La Commissione vostra ha su questi obbietti considerato che, quanto al primo, pel quale si sosterrebbe che la creazione di tariffe è contraria alla libertà del lavoro, se in astratto può apparire giusto, non può ricevere applicazione nella specie. L'articolo 3 della legge del 1864 dà una *semplice facoltà* al municipio di fare tariffe, e gli concede segnarvi il *massimo* delle mercedi. Poteva quindi il municipio fare i regolamenti di sicurezza pubblica e disciplina, omettendo, se così credeva, la tariffa, e provvedere in essi per modo che non sfuggisse il tributo delle singole corporazioni alla cassa dei sussidi; poteva anco far la tariffa, ma, poichè doveva, pel disposto della legge, segnare il massimo delle mercedi, non avrebbe con ciò impedita la concorrenza dei più discreti, come sembra aver temuto. Non essendovi dunque prescrizione di tariffe obbligatorie e dovendosi, col farle volontariamente, porre la cifra massima delle mercedi, scompaiono tutti gli obbietti che si desumevano dalle conseguenze delle tariffe. Nè maggiormente rilevante appariva l'obbietto che i vantaggi delle antiche carovane fossero passati nei soli facchini di dogana, e che perciò essi soli dovessero sopportarne gli oneri, perchè sta in fatto che i facchini di dogana furono scelti dalle antiche carovane, ma non le compresero tutte, essendo allora in quelle raccolto e associato tutto il facchinaggio livornese, e così un numero esuberante a que'servizi speciali. Quindi giustizia vuole che anco quei facchini rimasti fuori dal servizio doganale e dal porto, contribuiscano; nè a ciò osta l'articolo 5 della legge, il quale prescrive che i facchini delle dogane devono contribuire per le istituzioni esistenti e da crearsi, ed al pagamento dei sussidi, perchè con esso non si poteva senza ingiustizia, nè

si volle portare a loro esclusivo carico un onere che era per lo innanzi ripartito sopra una massa tanto più ampia di contribuenti.

La Commissione non ha creduto dover valutare la pretesa del municipio livornese pel rialzo delle tariffe doganali e del porto, essendo materia rilasciata al potere esecutivo; ha però considerato che simile osservazione per essere giustamente apprezzata avrebbe dovuto essere accompagnata dalla giustificazione che la tariffa attuale sia assai bassa al dirimpetto di quelle dei porti vicini, essendo facile rilevare che simili tariffe, ove si elevino di troppo possono rovinare il commercio locale, e col commercio gli stessi facchini della dogana. Finalmente la Commissione non ha creduto che anco il municipio dovesse sollevarsi dal contributo, dipendendo da esso il liberarsi ove con la formazione del regolamento voglia addossarne l'onere ai suoi obbligati.

I facchini con una petizione del 2 febbraio decorso n° 11,955, sostengono che l'onere imposto dall'articolo 5 della legge del 1864 ai municipii, alle Camere di commercio ed al Governo non è temporaneo ma *perpetuo* almeno finchè non siano venute meno certe condizioni speciali; sostengono che la legge abolitiva diminuì loro i guadagni e che l'onere assunto dal Governo era un compenso di quelle perdite: dicono che essi avevano comprati i posti: si dolgono che la legge non provveda in qualche modo anco sulla parte spettante alla Camera di commercio ed al municipio: accennano il desiderio che l'amministrazione dei sussidi sia tenuta da un'autorità riconosciuta: e finalmente espongono le attuali condizioni di Livorno per mostrare che sarebbe ora dannosissimo ritirare il sussidio, concludendo che la Camera ne rinvii a tempo indefinito la sospensione, e solo lo pronunzi quando la entità della spesa sia attenuata così da essere facilmente tollerata.

La Commissione vostra non ha nemmeno dubitato che il sussidio stabilito dalla legge del 1864 non fosse temporario, anzi momentaneo; l'articolo 6 ne parla come di un fatto semplicemente possibile ivi « Nel caso in cui si renda frattanto necessario, ecc. » Nè di condizioni speciali si parla menomamente, ma solo si vuole provvedere pel periodo breve necessario alla compilazione e approvazione dei regolamenti. Rapporto ai posti comprati vuolsi avvertire che con la legge del 1864 il Governo si assunse il pagamento della maggior parte di somma che costituiva appunto il prezzo dei posti dei facchini bergamaschi rilevati dalle carovane soppresse: nè fu per lo Stato lieve sacrifizio subìto appunto nello scopo di rendere più libero il lavoro a vantaggio degli operai e del commercio.

Nè la legge dovrebbe provvedere alla parte spettante alla Camera di commercio ed al municipio, e molto meno gravarli della quota erariale, ma è anzi desiderabile che anch'essi se ne sgravino ordinando questa materia convenientemente e volgendo l'onere sui veri e soli interessati.

Ma la Commissione non ha saputo passar oltre su quella parte delle due petizioni nella quale si richiama l'attenzione della Camera sulle attuali condizioni di Livorno. Ed invero quando i facchini dicevano che l'abolizione delle due corporazioni esistenti aveva loro diminuito il lavoro, dicevano cosa assurda, essendo chiaro che la entità di simile opera dipende dalla floridezza maggiore o minore del commercio e non dal modo col quale si esercita il facchinaggio.

Quando volevano la perseveranza del sussidio chiedevano cosa non equa, perchè non si può lungamente gravare lo Stato intiero per un bisogno tutto speciale non solo ad una città, ma ad una ristretta classe di cittadini.

Ma quando sostengono essere attualmente il lavoro loro in Livorno in istato di diminuzione e d'incertezza per l'avvenire, attesa l'abolizione del porto franco, adducono tal fatto da persuadere facilmente anco coloro che non ne hanno scienza locale, che un disturbo, almeno temporaneo, debba essersi operato nel movimento del commercio locale.

Onde la Commissione fermando su questo fatto innegabile la sua attenzione, e considerando che, mentre esso ha turbato il commercio livornese, è stato d'altro lato di gran vantaggio alla finanza, ha creduto equo e conveniente di protrarre di un anno la cessazione del sussidio governativo.

Se il municipio di Livorno e la Camera di commercio vorranno, come non è da dubitare, occuparsi tosto di ordinare simile materia, potranno avvantaggiarsi anco con questo tempo, cominciando con tenui sovvenzioni del 1869, a preparare il fondo di cassa pel 1870.

È poi viva speranza della Commissione che a ciò sia senza indugio provveduto anco dal Governo per i facchini della dogana e porto.

Coteste istituzioni di soccorso mutuo, tenute, bene inteso nei loro veri confini, sono d'immenso giovamento morale e materiale pel popolo; per esse si svolgono e stringono reciproci affetti, si eccita la pietà per i veri mali dei confratelli e si dà al cuore la soddisfazione di avere ad essi provveduto col proprio la-

voro; ampia soddisfazione invero, perchè non è solo quella del ricco che dà il suo superfluo, ma sì del povero operaio stesso che consacra una parte del suo faticoso lavoro in sollievo del suo simile. Esse evitano a molti bisognosi infermi il doloroso rifugio dell'ospedale, gli concedono la pietosa assistenza dei propri parenti, e diminuiscono il numero degli accattoni.

Noi quindi vi proponiamo questa lieve modificazione al progetto, fidenti che vorrete accettarla, e che sarà stimolo a tutti gl'interessati per provvedere efficacemente pel tempo successivo.

CORSI.

PROGETTO DEL MINISTERO

~~*Articolo unico.*~~

~~A partire dal 1° gennaio 1869~~ lo Stato cesserà di concorrere nel pagamento dei sussidi già dovuti dalle abolite corporazioni privilegiate del porto di Livorno.

Approvato nella seduta del 10 luglio 1868.
Pellati

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

A partire dal 1° gennaio 1870 ~~ecc., il resto come qui contro.~~